Allegato B

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	**GESTIONE COMPLESSO RICREATIVO-SPORTIVO DI MADONNA DELLE STUOIE - LUGO**
Ente affidante	COMUNE DI LUGO
Tipo di affidamento	CONCESSIONE
Modalità di affidamento	Gara ad evidenza pubblica - D.Lgs 50/2016
Durata del contratto	Anni 5 + 5
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	COMUNE DI LUGO

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott. Barberini Giovanni
Ente di riferimento	Comune di Lugo
Area/servizio	Area Servizi alla Città
Telefono	0545/38421
Email	barberinig@comune.lugo.ra.it
Data di redazione	15/06/2020

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione ottempera al dettato dell'art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n. 221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), che prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, che l'affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione.

La disciplina del settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni ha subito una profonda, e spesso contraddittoria, evoluzione:

1 il T.U.EE.LL., agli artt. 112 e ss del D.Lgs. n. 267/2000, si poneva l'obiettivo di disciplinare l'intera materia inerente i servizi pubblici locali;
2 con l'intervento normativo dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, di recepimento della normativa comunitaria, sinteticamente si prevedeva:
    1. o l'affidamento in via ordinaria a favore di imprenditori o società costituite in qualunque forma individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici;
    2. o l'affidamento del servizio, a società a partecipazione mista pubblico/privato a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica, le quali procedure abbiano ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;
    3. o l'affidamento in deroga alle precedenti opzioni, al verificarsi di specifiche condizioni, può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house";
3 tale normativa è stata abrogata a seguito del referendum popolare del 12 e 13 Giugno 2011 per effetto del D.P.R. n. 113/2011 (proclama dell'esito referendario);
4 per colmare tale vuoto normativo determinato dall'esito referendario sono stati approvati gli artt. 3bis e 4 del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011 e s.m.i.;
5 la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 199 pubblicata in G.U. il 25 luglio 2012, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni con L. 148/2011, poiché in detto articolo veniva riproposta la medesima normativa contenuta nell'art. 23 bis D.L. 112/2008, abrogata con referendum popolare. Inoltre, il nuovo art. 4 poneva limiti alla possibilità di procedere agli affidamenti c.d. in house, ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla disciplina comunitaria vigente e alla volontà emersa dal referendum popolare del giugno 2011.

Nel vuoto normativo venutosi a creare era sentita l'esigenza di una normativa in materia. L'esigenza ha trovato soddisfazione, anche se in maniera minimale, con l'emanazione dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, il quale in otto commi (dal 20 al 27) contiene nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In sintesi, si dispone:
a) che l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste) (comma 20);
b) la normativa transitoria, nel senso che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20 e che, per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013 (comma 21);
c) l'inserimento, dopo il comma 1 dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, e successive modificazioni, del comma 1-bis, con cui si prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del citato art. 3-bis (comma 23);
Si determina, quindi, l'applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, nonché di quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:
a) il ricorso al mercato;
b) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (cosiddetto PPPI);
c) l'affidamento in house.

La prima è il modello della così detta evidenza pubblica, ossia affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII [art. 101 – 109] e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 [mercato interno], 28 e 29 [libera circolazione delle merci], 45 – 66 – Titolo IV [libera circolazione di persone, servizi e capitali], 114, 115 e 118 [riavvicinamento delle legislazioni]).

La seconda è il fenomeno delle società miste (che a livello comunitario è conosciuto come quello del PPPI7), il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio), in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima (ipotesi diversa da quella non consentita, in cui si intendono affidare direttamente ulteriori appalti a una società mista già costituita), senza alcuna previsione di percentuali minime di partecipazione (pubblica o privata).

La terza è il cosiddetto in house. La gestione "in house" dei servizi di interesse generale è una modalità di autoproduzione dei servizi stessi, al pari della gestione diretta in economia da parte della PA che decida di erogare i servizi con i propri mezzi ed il proprio personale. Affinché l'autoproduzione si concretizzi, attraverso il modello "in house providing, è necessario che la società destinataria dell'affidamento soggiaccia a stringenti condizioni: il capitale sociale deve essere interamente pubblico . Il controllo analogo Per legittimare l' "in house providing", la PA deve esercitare sulle società un "controllo analogo" a quello che può esercitare su propri strutture e servizi. Perché il controllo sia realmente "analogo", è necessario che si realizzi un controllo di tipo"strutturale", che non sia limitato ad aspetti formali quali la nomina degli organi societari ed il possesso della totalità del capitale azionario. L'ingerenza della PA controllante si deve concretizzare non sotto un profilo meramente formale, bensì "sostanziale, di direzione strategica e gestionale".

Queste disposizioni recepiscono, di conseguenza, il principio comunitario dell'indifferenza della forma utilizzata per la gestione dei servizi di interesse economico generale da parte degli enti: l'ente in sostanza è libero di auto organizzarsi, nel rispetto del diritto comunitario, mediante l'auto produzione o il ricorso al mercato.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il complesso ricreativo-sportivo di Madonna delle Stuoie sito a Lugo in via Madonna delle Stuoie n. 1 e censito al Catasto fabbricati al F. 118, part. 256 rientra tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, comma 3, del codice civile in quanto bene destinato a pubblico servizio e rientra tra gli impianti sportivi comunali a rilevanza economica. Né ad escludere tale natura è sufficiente il fatto che le tariffe praticate dal gestore siano decise dal Comune e che esistono altri vincoli a carico dell'aggiudicatario, in quanto questo risponde pur sempre alla finalità ultima del servizio, che è quella di consentire alle società sportive ed ai singoli utenti di poter utilizzare un impianto sportivo pubblico (cfr. TAR Marche sez.. I n. 73/2013).

Il concessionario sarà tenuto a garantire tutte le attività inerenti la gestione dell'impianto e più precisamente dovrà:

a) indicare un unico soggetto societario responsabile qualora i soggetti aggiudicatari della gestione fossero più di uno ("Soggetto Capo Fila" in caso di concessione affidata a consorziati, raggruppati, ecc...) e fornire il nominativo di una persona responsabile sempre reperibile al cellulare per utenti ed uffici comunali ed un contato societario ufficiale di posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC);
b) provvedere alla conduzione dell'intero complesso ricreativo/sportivo nel rispetto degli adempimenti previsti nei piani di utilizzo e di conduzione tecnica, nonché le complessive attività di sorveglianza, uso, custodia/guardiania, manutenzione, cura e pulizia di ogni area/struttura di competenza e delle attrezzature e dei materiali presenti, nonché la cura degli stessi affinché siano perfettamente funzionanti e conformi alla normativa antinfortunistica;
c) accollarsi tutte le spese ed oneri gestionali per i consumi di gas, energia elettrica, acqua, utenze telefoniche, tasse e tributi di competenza, tariffe, autorizzazioni, materiale vario e quant'altro necessiti per il corretto funzionamento del complesso ricreativo/sportivo nella massima sicurezza (effettuare controlli periodici richiesti dalle autorità preposte e sanciti dalle leggi vigenti), dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza di tutto il complesso (volture), realizzare entro un anno dalla presa in gestione un progetto complessivo di allestimento dell'area (dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per ogni spazio/locale/allestimento del complesso che eventualmente ne manifesti la necessità);
d) applicare e far rispettare il "Regolamento disciplinante l'uso dei Campi Sportivi Comunali" e le Disposizioni Organizzative Stagionali di assegnazione degli impianti sportivi e s.m.i.;
e) provvedere all'apertura e chiusura della struttura della zona sportiva in base al Piano di Utilizzo con

una base oraria minima dalle ore 15,00 alle ore 24,00 per sei giorni a settimana, salvo accordi diversi formalizzati con l'Ufficio Sport del Comune;

f) concedere gratuitamente al Comune la disponibilità del complesso ricreativo/sportivo sulla base delle indicazioni presenti nel Piano di Utilizzo;

g) farsi carico della manutenzione ordinaria e degli interventi atti a conservare le strutture e le attrezzature (ogni bene, nessuno eccettuato o escluso) nelle condizioni migliori e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività e la sicurezza degli utilizzatori come meglio indicato nel Piano di Conduzione Tecnica, salvo il naturale deperimento dovuto all'uso. (Il Servizio Patrimonio del Comune predisporrà apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti);

h) garantire la massima igiene e pulizia di tutti i locali, servizi e gli spazi comuni interni ed esterni. In particolare la pulizia dovrà essere eseguita con modalità tali garantire che i locali, gli arredi, le attrezzature, nonché tutte le aree oggetto della concessione si presentino in ogni momento pulite, in ordine e ottimali per l'utilizzo (piastra polivalente, campo sportivo, chiosco, spogliatoi, ripostigli, uffici, servizi igienici, aree esterne verdi e non di pertinenza, ecc…). Tutto il materiale necessario per il servizio di pulizia e tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento dell'impianto sarà a carico dell'affidatario. Tutti i materiali apportati dovranno essere di ottima qualità e idonei a garantire il massimo grado di igiene ed affidabilità;

i) monitorare e dirigere gli allestimenti "particolari/straordinari" degli spazi per gli eventi/ manifestazioni di soggetti terzi. Gli assegnatari dovranno materialmente eseguire l'allestimento sotto le direttive del conduttore del complesso. (Si potranno predisporre esclusivamente gli allestimenti strutturali o "lay-out" autorizzati dagli uffici competenti);

j) impedire ogni atto, azione o allestimento che possa arrecare danno a cose e persone e non esercitare e non far praticare attività per finalità non compatibili con le caratteristiche del complesso ricreativo/sportivo;

k) assicurare il corretto e regolare funzionamento di tutte le attività approvate presso il complesso ricreativo/sportivo apprestando ed apportando tempestivamente a propria responsabilità e spesa tutti i beni, servizi, attrezzature e materiali di consumo di propria competenza;

l) gestione delle prenotazioni degli spazi sportivi (piastra e campo) **sia stagionali** che **straordinarie** (piano stagionale di utilizzo e calendario straordinario) trasmettendo puntualmente all'Ufficio Sport del Comune gli aggiornamenti in formato digitale (o pubblicazione sul proprio sito istituzionale) come meglio specificato nel Piano di Utilizzo;

m) presentazione del rendiconto economico consuntivo della gestione precedente e relazione tecnica sulla situazione manutentiva del complesso;

n) assunzione della qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Il gestore è considerato titolare del complesso ricreativo/sportivo ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996). Il gestore assume ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a cose o a persone ed oneri per il mantenimento della sicurezza, ivi compresa la dotazione della squadra delle emergenze e di primo soccorso in tutti i casi in cui necessitino e della fornitura del D.A.E. (se non fornito dal Comune);

o) assunzione di tutti gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali relativi all'utilizzo del proprio personale, nel pieno rispetto delle normative vigenti che disciplinano le prestazioni di lavoro, anche di carattere volontario;

p) non dotare il complesso di slot-machine, video lottery e altri giochi d'azzardo;

q) adempiere a tutti gli oneri relativi al rinnovo e mantenimento delle omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive del C.O.N.I. ed Enti di Promozione. Gli oneri del concessionario sono economici, amministrativi, tecnici, manutentivi ordinari necessari al rinnovo delle omologazioni per le discipline sportive per cui l'impianto è stato realizzato. Sono esclusi oneri che comportano opere di manutenzione straordinaria che rimangono in carico al Comune e oneri amministrativi ed economici per richieste di nuove omologazioni per nuove discipline che, se autorizzate dall'ente

proprietario, saranno disciplinati con apposito atto e di norma posti in carico al soggetto richiedente;

r) collaborare con l'Amministrazione Comunale e con un eventuale nuovo concessionario in occasione dei cambi di gestione fornendo tutta la documentazione necessaria e agevolando il subentro;

s) arredare ed allestire il chiosco nonché, realizzare opere accessorie necessarie al suo funzionamento e più in generale di tutta l'area e complesso in ossequio al progetto di miglioramento eventualmente offerto in sede di gara, impegnandosi a fornire ed a produrre tutte le certificazioni di legge inerenti l'area in questione (ogni adempimento economico/procedurale e tecnico/erariale è in carico al concessionario). Dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'apertura e la gestione del chiosco/punto di ristoro e di ogni ulteriore spazio del complesso che eventualmente ne manifesti la necessità;

t) ogni area/locale del complesso ricreativo/sportivo dovrà essere arredata ed allestita in base alla destinazione d'uso e mantenuta a norma a propria cura e spese impegnandosi a fornire ed a produrre tutte le certificazioni ed a intraprendere tutte le procedure di legge di competenza richieste dai competenti uffici pubblici;

u) farsi carico anche delle spese per la manutenzione straordinaria delle strutture di completamento, accessorie e supplementari realizzate ed apportate dal gestore durante il periodo di valenza della concessione (previa autorizzazione comunale);

v) richiedere specifiche autorizzazioni ai competenti uffici del Comune/Unione dei Comuni della Bassa Romagna per eventi e manifestazioni straordinarie organizzate nelle aree di competenza del complesso.

w) versare il canone d'uso dell'impianto al Comune di Lugo;

x) adottare sotto la propria responsabilità e costo ogni regolamentazione di natura tecnico/sanitaria emessa dalle autorità competenti (ivi compreso l'apporto di attrezzature e materiali richiesti dalla normativa);

y) svolgere funzione di guardiania/vigilanza sulla correttezza del comportamento dei frequentatori e dei fruitori delle aree di pertinenza durante le ore di apertura, facendo intervenire i servizi competenti qualora si verifichino turbative della quiete pubblica.

Al concessionario spetterà il diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio attraverso l'introito degli incassi derivanti dall'utilizzo della struttura da parte di terzi, dai proventi del chiosco (per i quali il concessionario dovrà dotarsi delle necessarie autorizzazioni), dagli sponsor e da altre eventuali nuove attività correlate all'utilizzo dell'impianto stesso, preventivamente comunicate/autorizzate dal Comune di Lugo.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

La natura di servizio pubblico del complesso ricreativo/sportivo di Madonna delle Stuoie fa sì che gran parte degli obblighi contrattuali gravanti sul concessionario siano da declinare in termini di obblighi verso l'utenza. Al di là della ripartizione tra oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli obblighi di servizio pubblico gravanti sul concessionario saranno specificati nello schema di convenzione e possono essere sintetizzati come segue:

a) offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica sportiva della popolazione;

b) coniugare, necessariamente trattandosi di pubblico servizio, l'erogazione dei servizi alle seguenti esigenze di carattere sovra individuale:
· fruibilità in forma indifferenziata dei servizi erogati da parte dell'utenza che ne faccia richiesta;
· piena accessibilità ai servizi da parte di fasce sempre più ampie di popolazione;
· applicazione di tariffe agevolate per incentivare attività sportive giovanili ed agonistiche;
· salvaguardia ed incentivazione dello svolgimento di attività sportiva per i ragazzi delle scuole lughesi sulla base di accordi con il Comune;
c) assicurare l'accessibilità e la fruizione per tutto l'anno solare in base alle richieste degli utenti;
d) intestarsi tutte le forniture energetiche;
e) effettuare prontamente la manutenzione ordinaria e riparativa;
f) svolgere il servizio di custodia e guardiania, di pulizia e allestimento, oltre ad assumersi gli oneri per il mantenimento della sicurezza.

IL REGIME DELLE COMPENSAZIONI

Il concetto di compensazione economica deriva, nel diritto comunitario, dall'articolo 106 del Trattato in base al quale la gestione del servizio deve in via generale essere soggetta alle regole del mercato, ma è prevista una deroga all'applicazione delle regole della concorrenza laddove il rispetto dei principi che la governano rischi di compromettere la missione affidata al gestore. L'applicazione operativa dell'enunciato normativo sfocia in due istituti: la concessione di diritti esclusivi o speciali e l'imposizione all'operatore di obblighi di servizio pubblico. Entrambi trovano il proprio presupposto nell'idea che le forze del mercato non siano in grado di far sì che il servizio sia garantito dal gestore in maniera tale da soddisfare tutte le fasce di utenza.

L'articolo 106 prevede quindi la possibilità di un temperamento alle disposizioni sulla concorrenza contenute nel Trattato, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: (i) vi deve essere un atto di incarico mediante il quale l'autorità pubblica conferisce a un'impresa la responsabilità di un determinato compito; (ii) il conferimento dell'incarico deve essere relativo a un servizio di pubblico interesse; (iii) l'eccezione deve essere necessaria per l'esecuzione dei compiti assegnati e (iv) proporzionale a tale scopo; (v) Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Lasciando da parte il pur interessante tema dei diritti esclusivi o speciali, in quanto non attinente al servizio pubblico cui la presente relazione è riferita, l'articolo 34 del D.L. 179 chiede che venga dato atto della presenza degli effetti dell'altro corollario della mitigazione contenuta nell'articolo 106: le compensazioni derivanti dall'imposizione di obblighi di servizio pubblico. Se l'operatore economico chiamato a gestire un servizio pubblico agisse in maniera del tutto scevra da condizionamenti derivanti dalla mission particolare che la natura del servizio impone, esso potrebbe far dipendere la propria offerta esclusivamente dalle regole economiche che governano l'incontro tra la domanda e l'offerta. Tanto più, invece, gli obblighi di servizio pubblico allontanano l'offerta del gestore effettivamente erogata da quella che esso avrebbe potuto fornire in assenza di quegli obblighi, tanto più il committente (in quanto soggetto cui compete la tutela dell'interesse pubblico) si trova in condizioni di dover riequilibrare lo scompenso economico gravante sul gestore con delle compensazioni economiche a suo vantaggio. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha messo a punto, soprattutto con la sentenza Altmark, i principi atti a far sì che le compensazioni non equivalgano ad aiuti di Stato, vietati dalla disciplina comunitaria: (i) l'impresa deve essere incaricata dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico; (ii) i parametri in base ai quali è calcolata la compensazione devono essere previamente definiti; (iii) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; (iv) la scelta dell'impresa deve essere effettuata nell'ambito di una procedura di selezione pubblica. In base al cumulo di tali requisiti, può affermarsi che le compensazioni non costituiscono aiuti di Stato (e sono pertanto ammessi) quando il loro valore non eccede il riequilibrio non già di tutti gli

sbilanciamenti derivanti al concessionario dalla gestione del servizio (perché questo, tra l'altro, comporterebbe il ribaltamento sulla fiscalità generale del rischio di impresa proprio di chi esercita attività imprenditoriale), ma solo di quegli **extracosti** derivanti dall'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico non assorbibili nel normale budget planning del concessionario.
Nel caso di specie del servizio del Comune di Lugo, gli obblighi di servizio pubblico saranno previamente dichiarati nello schema di contratto, con un'esatta elencazione dei loro contenuti, e quindi pienamente conoscibili da parte dei concorrenti che prenderanno parte alla procedura di affidamento.

L'importo del corrispettivo / compensazione terrà in considerazione gli extra costi (o mancati incassi) del concessionario in funzione degli obblighi posti in convenzione al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ed al contempo permettere l'applicazione di tariffe applicabili alla maggior parte dell'utenza salvaguardando l'utilizzo da parte della scuola e dei soggetti "deboli" che non avrebbero avuto l'opportunità di accedere alla struttura con l'applicazione di tariffe esclusivamente quantificate con regole di mercato;

Come sopra detto, si prevede che l'Amministrazione Comunale corrisponderà il pagamento di un prezzo (corrispettivo) a favore del concessionario, riparametrato in **€ 1.639,35 oneri IVA esclusi (€ 2.000,00 IVA inclusa)**, importo soggetto a ribasso in sede di offerta di gara per equilibrare gli extra-costi mantenendo il rischio operativo in carico al concessionario.

Il canone annuo da saldarsi a favore del Comune di Lugo per la valorizzazione del complesso ricreativo/sportivo calcolato con metodo reddituale in base al Piano Economico Finanziario è fissato in € **8.196,729 € oneri IVA esclusi (10.000,00 IVA inclusa)** importo soggetto a rialzo in sede di offerta di gara.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il servizio attualmente è gestito mediante convenzione affidata a soggetto esterno con scadenza al 31/08/2020.
Poiché la gestione dell'impianto non può essere effettuata direttamente dal Comune di Lugo, non disponendo di personale da destinare a tale scopo, l'Amministrazione Comunale intende affidare il complesso ricreativo/sportivo in concessione ad un soggetto terzo per il periodo di anni 5 + 5 tramite procedura ad evidenza pubblica sulla base di quanto stabilito all'art. 164 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: "2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione."
Si ritiene che questo modello di gestione possa sortire i suoi effetti anche in considerazione della sicura appetibilità che è conferita al centro sportivo dalla sua ubicazione territoriale e, soprattutto, dell'alta frequentazione nel corso di tutto l'anno.
Trattasi di un'opzione pienamente conforme al quadro normativo sopranazionale esistente.

L'individuazione di un soggetto gestore del servizio, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (nel rispetto dei principi di fonte comunitaria, di mutuo riconoscimento di trasparenza, di proporzionalità e di adeguata pubblicità, di non discriminazione) è quello che si pone certamente più in linea con il diritto comunitario. Altri sistemi (modello in house providing, modello di società mista) sono sicuramente conformi al diritto comunitario, ma richiederebbero pregnanti motivazioni alla base delle scelte adottate (a titolo esemplificativo andrebbe adeguatamente motivata l'opzione società mista in quanto quest'ultima farebbe assumere al socio Comune il rischio di impresa). Da quanto sopra detto appare di tutta evidenza che il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, offra adeguate e sicure garanzie della concorrenza per il "mercato".

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il Comune non possiede personale qualificato per la gestione diretta del complesso sportivo, né ha la possibilità di effettuare nuove assunzioni da destinare a tale compito, visti i vincoli normativi vigenti. Considerato, quindi, che, per quanto innanzi detto, l'amministrazione diretta comporterebbe, comunque, un parziale affidamento all'esterno di servizi connessi al tipo di attività di cui trattasi si ritiene che sia più efficiente ed economicamente conveniente per il Comune optare per una concessione di servizi, ai sensi di art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016. La scelta di optare per una concessione di servizi risulterebbe adeguata anche perché, per il concessionario, il corrispettivo della prestazione di servizi consisterebbe nel diritto di gestire il servizio, accompagnato nel caso in fattispecie dal prezzo di cui all'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 (specificato nell'apposito capitolo), ma, comunque, si avrebbe per il Comune il trasferimento del cosiddetto "rischio d'impresa" sul gestore che assumerebbe, appunto, il rischio stesso legato alla gestione di tutte le attività.